



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 giugno 2026:*

### **LEGGE 3 luglio 2026 n.86**

#### **ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

##### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge istituisce, nell'ambito del sistema di istruzione della Scuola Superiore della Repubblica di San Marino, l'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale, quale percorso formativo volto all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e al conseguimento di titoli di studio riconosciuti nel sistema nazionale delle qualifiche.
2. L'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale è finalizzato a garantire la continuità del percorso di istruzione al termine della Scuola Media, attraverso un'offerta formativa articolata in indirizzi professionalizzanti, integrata da attività laboratoriali e da esperienze formative in contesti lavorativi.

##### **Art. 2**

*(Attivazione e indirizzi)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito l'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale.
2. L'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale si articola nei seguenti indirizzi:
  - a) Settore Industria e Artigianato – indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica;
  - b) Settore Servizi – indirizzo Servizi Commerciali.
3. Gli indirizzi di cui al comma 2 sono attivati con cadenza annuale, subordinatamente al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a tredici, salvo deroghe del Congresso di Stato.

4. L'elenco degli indirizzi di cui al comma 2 può essere modificato, integrato o aggiornato con decreto delegato, in coerenza con le esigenze formative, occupazionali e del sistema economico-produttivo della Repubblica.

### **Art. 3**

*(Accesso e organizzazione dei percorsi)*

1. Possono accedere all'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale gli studenti in possesso del titolo conclusivo della Scuola Media.
2. I percorsi formativi si articolano in attività di area comune e attività di indirizzo, secondo piani di studio definiti ai sensi della presente legge.

### **Art. 4**

*(Opzioni formative)*

1. Al termine del biennio iniziale, lo studente può:
  - a) proseguire il percorso quinquennale dell'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale fino al conseguimento del Diploma di Istruzione e Formazione Professionale;
  - b) accedere ad un terzo anno a carattere professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
2. Il terzo anno di cui al comma 1, lettera b), prevede un percorso formativo che integra attività didattiche e laboratoriali con periodi di formazione pratica in contesti lavorativi.
3. È consentito allo studente, in qualsiasi momento del percorso formativo, il passaggio ad altro percorso di studi o ad altro istituto scolastico, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di accesso previsti dall'istituzione scolastica di destinazione.

### **Art. 5**

*(Titoli di studio e qualifiche)*

1. Il percorso quinquennale dell'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale si conclude con il rilascio del Diploma di Istruzione e Formazione Professionale (livello 4 del Quadro Sammarinese delle Qualifiche QSQ di cui all'Allegato A del Decreto Delegato 13 dicembre 2023 n.180).
2. Il percorso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si conclude con il rilascio di una qualifica professionale (livello 3 del Quadro Sammarinese delle Qualifiche QSQ di cui all'Allegato A del Decreto Delegato n.180/2023).

### **Art. 6**

*(Disposizioni attuative e organizzative)*

1. Con decreto delegato sono disciplinati i piani di studio, l'organizzazione didattica, l'articolazione dei percorsi e delle relative attività didattiche e laboratoriali, periodi di formazione pratica in contesti lavorativi e il fabbisogno di personale dell'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati entro il 30 settembre 2026, al fine di garantire l'attivazione dei percorsi a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.
3. Le competenti strutture amministrative adottano gli atti necessari alla programmazione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale, al fine di garantirne l'operatività a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

**Art. 7**  
*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante imputazione sugli appositi capitoli di bilancio all'uopo istituiti, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio.

**Art. 8**  
*(Istituto di Istruzione e Formazione Professionale)*

1. Dopo l'articolo 42 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188 è inserito il seguente articolo 42-bis:

“Art. 42-bis  
*(Istituto di Istruzione e Formazione Professionale)*”

1. **Missione**  
Promuovere, in base ai programmi predisposti dagli Organismi competenti, la formazione professionale specifica al fine di accrescere le competenze tecnico-professionali.
2. **Funzioni**
  - a) Organizzare l'attività di formazione professionale al lavoro (formazione di primo livello) attraverso azioni didattico-formative finalizzate al conseguimento di un diploma quinquennale o di una qualifica al termine del triennio, anche in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
  - b) Elaborare una proposta per l'adozione del Piano Annuale di Intervento (PAI), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dei corsi di qualifica professionale (formazione di primo livello) e del contemporaneo aggiornamento della programmazione pluriennale;
  - c) Promuovere un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione di conoscenze teorico-pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali;
  - d) Garantire, in collaborazione con la famiglia e con gli altri soggetti sociali a valenza formativa e nel rispetto dei programmi didattici previsti dai vari indirizzi di studio, il consolidamento del processo educativo – formativo;
  - e) Consolidare nello studente la graduale acquisizione del pensiero astratto e del metodo critico nell'assunzione e decodifica delle informazioni e delle capacità di gestire le conoscenze e il loro utilizzo;
  - f) Consolidare la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con gli altri, la valorizzazione delle attitudini, la ricerca del confronto, lo sviluppo di abilità trasversali e l'educazione alla vita democratica e partecipata;
  - g) Perseguire l'inclusione sociale ed educativa degli alunni con bisogni educativi speciali, attivando, in collaborazione con altre UO del Settore Pubblico Allargato, interventi mirati alle loro particolari esigenze, nella prospettiva del sostegno diffuso;
  - h) Curare l'attività relativa all'organizzazione di uscite di studio, di viaggi all'estero e di stage aziendali;
  - i) Intrattenere rapporti con le famiglie per la costruzione di un'alleanza formativa mirata ad un reciproco sostegno nel perseguimento delle comuni finalità educative;
  - l) Contribuire alla costruzione di *curricula* verticali di apprendimento, in continuità con l'Ordine Scolastico precedente;
  - m) Favorire, in base alle capacità e attitudini dello studente, l'orientamento scolastico ovvero professionale;

- n) Praticare la ricerca – azione e l’innovazione didattica all’interno della scuola, anche tramite il processo di revisione – aggiornamento dei percorsi formativi, nel rispetto dello sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento ritenuti fondamentali;
  - o) Curare l’applicazione della normativa vigente in relazione alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, consolidando negli studenti una cultura della prevenzione dei rischi e capacità di affrontare le situazioni di emergenza;
  - p) Gestire tutti gli aspetti amministrativi e contabili inerenti all’attività della UO;
  - q) Curare l’espletamento di qualsiasi altra attività od incarico correlati ai precedenti o previsti dalla normativa vigente.
3. Dirigente Scolastico
- a) Titolo di studio: Laurea magistrale abilitante all’insegnamento ed esperienza quinquennale di docenza;
  - b) Retribuzione di posizione
  - c) Prescrizioni speciali
  - d) Disposizioni particolari
4. Unità Organizzativa
- a) Prescrizioni speciali
  - b) Norme di coordinamento e di indirizzo.”.

**Art. 9**  
*(Abrogazioni)*

1. È abrogato l’articolo 27 dell’Allegato A alla Legge n.188/2011.

**Art. 10**  
*(Regime transitorio)*

1. Fino al completamento della fase di avvio dell’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale, e comunque non oltre il 31 agosto 2027, il Centro di Formazione Professionale continua ad operare ai sensi dell’articolo 27 dell’Allegato A della Legge n.188/2011, limitatamente al completamento delle attività formative in corso e alla gestione ordinaria dei percorsi già attivati.

**Art. 11**  
*(Trasferimento di funzioni e personale)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2027 le risorse umane, finanziarie e strumentali del Centro di Formazione Professionale sono trasferite all’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’articolo 42-*bis* dell’Allegato A alla Legge n.188/2011.
2. Il personale non docente in servizio presso il Centro di Formazione Professionale è trasferito all’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale con mantenimento del profilo di ruolo, dell’inquadramento giuridico ed economico.
3. Con decreto delegato è definito il fabbisogno di personale docente e non docente dell’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale, nonché la gestione del personale docente di ruolo già in servizio presso il Centro di Formazione Professionale.

**Art. 12**  
*(Modifica dell’articolo 9 del Decreto Delegato 6 marzo 2025 n.33)*

1. Il comma 2, dell’articolo 9 del Decreto Delegato 6 marzo 2025 n. 33 è così sostituito:

“2. Al Dipartimento Istruzione e Cultura sono attribuite le seguenti UO:

- a) Nido per l’Infanzia;
- b) Scuola d’Infanzia;
- c) Scuola Elementare;
- d) Scuola Media;
- e) Scuola Superiore;
- f) Istituto di Istruzione e Formazione Professionale;
- g) Istituti Culturali.”.

### **Art. 13**

*(Disciplina applicabile)*

- 1. L’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e, per quanto compatibili, dalla Legge 12 febbraio 1998 n.21 e successive modifiche e dalla Legge 12 febbraio 1998 n.22, nonché dalla restante normativa vigente in materia di istruzione.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti.

### **Art. 14**

*(Adeguamento normativo e coordinamento)*

- 1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre l’avvio dell’anno scolastico 2027/2028, i provvedimenti normativi necessari al suo adeguamento e al coordinamento con la normativa vigente.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 provvedono altresì all’abrogazione o modifica delle disposizioni incompatibili con la presente legge.
- 3. Nelle more dell’adozione degli interventi di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili; in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni della presente legge.

### **Art. 15**

*(Disposizioni finali)*

- 1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
- 2. Le disposizioni dell’articolo 9 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2027.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 luglio 2026/1725 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Alice Mina – Vladimiro Selva*

**p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
IL SEGRETARIO DI STATO**  
*Federico Pedini Amati*